

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2006031)

(5.3.4)

D.g.r. 17 maggio 2006 - n. 8/2561**Criteria e modalità per la redazione, la presentazione e la valutazione delle domande per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale****LA GIUNTA REGIONALE**

Richiamati:

- la legge 26 ottobre 1995, n. 447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico» che, all'articolo 2, commi 6 e 7:
 - individua e definisce la figura professionale di tecnico competente in acustica ambientale;
 - determina i requisiti e i titoli di studio richiesti per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente;
 - stabilisce che l'attività di tecnico competente possa essere svolta previa presentazione di apposita domanda, corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività in modo non occasionale nel campo dell'acustica ambientale;
- il d.p.c.m. 31 marzo 1998 «Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico»;
- il d.lgs. 19 agosto 2005, n. 194 «Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale»;
- le deliberazioni della Giunta Regionale 9 febbraio 1996, n. 8945, 17 maggio 1996, n. 13195, 21 marzo 1997, n. 26420 e 12 novembre 1998, n. 39551, che definiscono le modalità di presentazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente, nonché le procedure per la valutazione delle domande stesse;
- i verbali del 22 aprile 1997, del 30 marzo 1999 e del 16 dicembre 1999 relativi alle sedute della preposta Commissione che, tra l'altro, riportano i criteri e le modalità per l'esame e la valutazione delle domande;
- il regolamento regionale 21 gennaio 2000, n. 1 «Regolamento per l'applicazione dell'articolo 2, commi 6 e 7, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico»»;

Preso atto che la competente Unità Organizzativa, tenuto conto dell'evoluzione della normativa nella materia in argomento, nonché dell'esperienza maturata in applicazione del procedimento finalizzato al riconoscimento della figura professionale di cui trattasi, ritiene opportuno introdurre modifiche ai richiamati provvedimenti regionali, volte ad ottimizzare i criteri, che pure si sono dimostrati adeguati e correttamente impostati nella loro strutturazione generale, per l'esame e la valutazione delle attività utili per il riconoscimento della figura professionale di tecnico competente;

Visto il documento elaborato dalla stessa Unità Organizzativa che, riunendo i contenuti delle deliberazioni sopra citate:

- implementa e riordina i criteri di valutazione delle domande;
- apporta modifiche ed integrazioni in ordine alle tipologie di attività ritenute utili ai fini della valutazione delle domande ed ai punteggi da attribuire a ciascuna delle attività appartenenti alle diverse tipologie;

Richiamata la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 e successive modifiche e integrazioni, recante il riordino del sistema delle Autonomie in Lombardia e l'attuazione del d.lgs. 112/98 per il conferimento di funzioni e compiti dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali;

Ritenuto di procedere all'approvazione del suddetto documento, di cui si condivide il contenuto, e contestualmente alla revoca delle richiamate deliberazioni 9 febbraio 1996, n. 6/8945, 17 maggio 1996, n. 6/13195 e 12 novembre 1998, n. 6/39551;

Dato atto che con successivo provvedimento della competente Direzione Generale saranno approvate le procedure gestionali riguardanti i criteri e le modalità per la presentazione delle domande per il riconoscimento della figura professionale in oggetto e la relativa modulistica;

All'unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

recepisce le premesse:

1. di approvare l'Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, concernente «Criteri per la valutazione della domanda per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'articolo 2, commi 6 e 7, della legge 447/95», comprensivo di Appendice A;
2. di revocare le deliberazioni 9 febbraio 1996, n. 8945, 17 maggio 1996, n. 13195, 21 marzo 1997, n. 26420 e 12 novembre 1998, n. 39551;
3. di dare atto che con successivo provvedimento della competente Direzione Generale saranno approvate le procedure gestionali riguardanti i criteri e le modalità per la presentazione delle domande per il riconoscimento della figura professionale in oggetto e la relativa modulistica;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Regionale della Regione Lombardia e sul sito internet www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Bonomo

ALLEGATO A

Criteria per la valutazione delle domande per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'articolo 2, commi 6 e 7, della legge 447/95**1. Premessa**

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico», all'articolo 2, commi 6 e 7, individua e definisce la figura professionale di tecnico competente in acustica ambientale, determina i requisiti e i titoli di studio richiesti per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente e stabilisce che tale attività possa essere svolta previa presentazione di apposita domanda, corredata da documentazione comprovante lo svolgimento di attività in modo non occasionale nel campo dell'acustica ambientale.

Ai fini dell'applicazione della stessa legge 447/95, la Regione Lombardia, adottando le deliberazioni 9 febbraio 1996, n. 8945, 17 maggio 1996, n. 13195, 21 marzo 1997, n. 26420 e 12 novembre 1998, n. 39551, ha definito le modalità di presentazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente e le procedure per l'esame delle domande stesse, nonché i criteri di valutazione delle attività, in dettaglio precisate nei verbali redatti dalla preposta Commissione nelle sedute del 22 aprile 1997, del 30 marzo 1999 e del 16 dicembre 1999.

L'attuazione di tali procedure, che nella loro strutturazione generale si sono comunque dimostrate adeguate e correttamente impostate, ha evidenziato nel tempo l'opportunità di ottimizzare i criteri stabiliti dai richiamati provvedimenti regionali, in particolare per quanto concerne le tipologie di attività ritenute utili ai fini della valutazione delle domande ed i punteggi da attribuire a ciascuna delle attività medesime.

Il presente documento, che riunisce i contenuti delle deliberazioni sopra citate, integrati e modificati per gli aspetti sopra evidenziati, definisce puntualmente le fasi del procedimento amministrativo finalizzato al riconoscimento della figura di tecnico competente, nonché i criteri applicativi del procedimento stesso.

Il documento è articolato secondo il seguente sommario:

VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

- 1. Commissione di Valutazione
- 2. Attività valutabili
- 3. Criteri di valutazione dell'attività svolta
- 4. Conclusione del procedimento
- 5. Fase transitoria

Appendice A: Categorie di attività valutabili e punteggi**VALUTAZIONE DELLA DOMANDA****1. Commissione di Valutazione**

1.1 Le istanze per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale, istruite dalla competente Unità Organizzativa, sono esaminate da una Commissione, nominata con decreto del Direttore Generale Qualità dell'Ambiente.

1.2 La Commissione verifica il possesso, da parte dell'istante, del requisito della «non occasionalità» dello svolgimento dell'attività nel campo dell'acustica ambientale e a tal fine si attiene ai criteri definiti al punto 3.

1.3 La Commissione si riunisce almeno tre volte all'anno per l'esame delle domande.

2. Attività valutabili

2.1 Ai fini del riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale, di cui all'art. 2, comma 6, della legge 26 ottobre 1995 n. 447, le attività valutabili dalla Commissione di cui al precedente punto 1. sono quelle comprese nelle categorie riportate nell'Appendice A «Categorie di attività valutabili e punteggi».

2.2 Per chi non dichiara alcuna attività appartenente alle categorie di cui al precedente punto 2.1 (ad esclusione dei corsi e delle attività ex d.lgs. 277/91), svolta anteriormente alla data del 26 maggio 1998 (data di pubblicazione del d.p.c.m. 31 marzo 1998 «Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico") sono valutate esclusivamente le attività svolte alle dipendenze di strutture pubbliche territoriali oppure in collaborazione o con un tecnico competente già riconosciuto o con un dipendente di strutture pubbliche territoriali che vi svolga attività ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 447/95.

2.3 Corsi e attività non rientranti tra quelle di acustica ambientale (es. ex d.lgs. 277/91) possono in ogni caso essere dichiarate come svolte autonomamente.

3. Criteri di valutazione dell'attività svolta

3.1 La Commissione di cui al punto 1. attribuisce a ciascuna delle attività correttamente dichiarate, in applicazione delle modalità riportate al punto 2., il punteggio elaborato in base ai contenuti dell'Appendice A «Categorie di attività valutabili e punteggi».

3.2 Alle attività dichiarate in maniera incompleta non è attribuito alcun punteggio e pertanto le stesse non concorrono a determinare il punteggio complessivo.

3.3 Gli anni di riferimento, nel numero indicato al successivo punto 6.5, decorrono a ritroso a partire dalla data di presentazione della domanda; tale periodo costituisce riferimento per la valutazione della non occasionalità dell'attività svolta.

3.4 Per ciascuno dei suddetti anni viene calcolata la somma dei punteggi attribuiti a ciascuna delle attività svolte in ogni singolo anno di riferimento. Il punteggio così calcolato rappresenta il punteggio annuale dell'anno di riferimento. Qualora le attività siano svolte nell'arco di più anni, il punteggio di tali attività viene suddiviso tra le annualità interessate (in proporzione al numero di mesi interessati dall'attività).

3.5 Il numero di anni di riferimento da considerare è di quattro per chi sia in possesso di diploma di maturità e di due ovvero quattro, qualora la valutazione su due anni risultasse negativa, per chi sia in possesso di diploma di laurea o diploma universitario.

3.6 Si considera non occasionale l'attività complessivamente svolta in un periodo di quattro anni se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- Il punteggio annuale di ciascun anno di riferimento è maggiore o uguale a 20
- Il punteggio annuale di tre dei quattro anni di riferimento è maggiore o uguale a 20 essendo, al contempo, quello del restante anno maggiore o uguale a 10
- Il punteggio annuale di tre dei quattro anni di riferimento

è maggiore o uguale a 20 essendo, al contempo, quello del restante anno maggiore di zero e la somma dei punteggi annuali dei quattro anni di riferimento maggiore o uguale a 80

- Il punteggio annuale di due dei quattro anni di riferimento è maggiore o uguale a 20 essendo, al contempo, i punteggi annuali dei restanti anni maggiori di zero e maggiore o uguale a 80 la somma dei punteggi annuali dei quattro anni di riferimento
- Il punteggio annuale di due dei quattro anni di riferimento è maggiore o uguale a 20 essendo, al contempo, maggiore o uguale a 15 il punteggio annuale di ciascuno degli altri due anni di riferimento.

3.7 Si considera non occasionale l'attività complessivamente svolta in un periodo di due anni se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- Il punteggio annuale di ciascun anno di riferimento è maggiore o uguale a 20
- Il punteggio annuale di uno dei due anni di riferimento è maggiore o uguale a 20 essendo, al contempo, quello del restante anno maggiore o uguale a 10
- Il punteggio annuale di uno dei due anni di riferimento è maggiore o uguale a 20 essendo, al contempo, il punteggio dell'altro anno maggiore di zero e la somma dei punteggi annuali dei due anni di riferimento maggiore o uguale a 40.

4. Conclusione del procedimento

Il procedimento introdotto dall'istanza per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale si conclude entro 120 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza stessa, compatibilmente con le scadenze previste per la convocazione della Commissione di Valutazione di cui al precedente punto 1., con un provvedimento del Dirigente della competente Unità Organizzativa regionale, concernente il riconoscimento o il diniego di riconoscimento della figura di tecnico competente o l'archiviazione della domanda.

5. Fase transitoria

Le domande pervenute precedentemente alla data di pubblicazione del presente documento saranno valutate applicando, tra i criteri preesistenti ed i nuovi, quelli più favorevoli all'istante.

APPENDICE A

CATEGORIE DI ATTIVITÀ VALUTABILI E PUNTEGGI

Premessa

Ai fini del riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale sono considerate e valutate unicamente le attività rientranti nelle categorie elencate alla Tabella del punto 1., di cui alla presente Appendice.

La Tabella riporta per ciascuna attività il relativo punteggio.

La presente Appendice contiene altresì la descrizione delle suddette attività, al fine di agevolare i soggetti interessati alla individuazione e collocazione delle stesse nell'ambito delle categorie elencate alla medesima Tabella.

Poiché non possono essere valutate attività che non rientrino nelle categorie indicate in questa Appendice, la dichiarazione dell'attività dovrà contenere la specificazione della categoria cui appartiene l'attività dichiarata.

Per la corretta specificazione delle categorie si raccomanda un'attenta lettura delle descrizioni riportate al punto 2.

1. Tabella delle categorie di attività

CATEGORIE DI ATTIVITÀ		Punteggio
MISURE	In ambiente esterno	1,25
	In ambiente abitativo	1,5
	Di requisiti acustici passivi di edifici o loro componenti	1,75
	Di emissioni acustiche di macchine o apparecchiature	2,0
RELAZIONI TECNICHE	Su misure fonometriche	2,25
	Di collaudo su progetti di bonifica	2,5
	Pareri su relazioni tecniche	2,75

CATEGORIE DI ATTIVITÀ		Punteggio
REQUISITI ACUSTICI DELLE SORGENTI SONORE NEI LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO ex d.p.c.m. 215/99	Attività previste dall'articolo 4 del d.p.c.m. 215/99	2.0
	Attività previste dagli articoli 4 e 5 del d.p.c.m. 215/99	3.5
	Attività previste dagli articoli 4, 5 e 6 del d.p.c.m. 215/99 (escluso il collaudo)	4.0
	Attività previste dagli articoli 4, 5 e 6 del d.p.c.m. 215/99 (compreso il collaudo)	6.5
CONSULENZE IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI		4.0
BONIFICA ACUSTICA	Di edifici (modifica requisiti acustici passivi)	4.25
	Di infrastrutture stradali e ferroviarie	4.5
	Di attività industriali ed artigianali	4.75
ATTIVITÀ PER LA VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO		5.0
COLLAUDO RELATIVO AD UNA PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO		5.0
PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO A RIDOTTA COMPLESSITÀ	Per tutte le attività di previsione di impatto acustico non rientranti tra quelle elencate nella successiva categoria «Previsione di impatto acustico ad elevata complessità»	6.0
PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO AD ELEVATA COMPLESSITÀ	Per infrastrutture stradali di tipo A o B, Per infrastrutture ferroviarie, Per aeroporti	12.0
CAMPAGNA DI MISURA	Campagne di misura in centri urbani con popolazione <= 20.000	6.0
	Campagne di misura in centri urbani con popolazione > 20.000	7.0
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	Classificazione acustica di comuni con popolazione <= 20.000	8.0
	Classificazione acustica di comuni con popolazione > 20.000	9.0
PIANO DI RISANAMENTO TERRITORIALE	Piano di risanamento territoriale di comuni con popolazione <= 20.000	10.0
	Piano di risanamento territoriale di comuni con popolazione > 20.000	11.0
PREDISPOSIZIONE ELABORATI DI MAPPATURA ACUSTICA O MAPPATURA ACUSTICA STRATEGICA	Predisposizione degli elaborati tecnici relativi alla mappatura acustica o alla mappatura acustica strategica di cui al d.lgs. 194/2005, articolo 3.	11.0
PREDISPOSIZIONE ELABORATI DEL PIANO D'AZIONE	Predisposizione degli elaborati tecnici relativi ad un piano d'azione di cui al d.lgs. 194/2005, articolo 4.	12.0
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SPECIALISTICA IN ACUSTICA AMBIENTALE	Frequenza di corsi post-diploma, corsi di formazione permanente, master, corsi di specializzazione, corsi di aggiornamento e/o formativi di vario genere che comprendono l'acustica ambientale. Può essere fatta valere solo la partecipazione a corsi nei quali la durata minima delle attività didattiche riferite all'acustica ambientale è di 40 ore. L'ammontare massimo del punteggio relativo all'intero corso può essere al massimo di 12.0 punti. Si attribuisce un punteggio di 0.5 punti per ogni 8 ore di corso	0.5 punti per ogni otto ore di corso fino ad un massimo di 12.0 punti
ATTIVITÀ NEL CAMPO DELL'ACUSTICA, NON DI ACUSTICA AMBIENTALE	Attività svolte di acustica, non rientranti tra quelle di acustica ambientale, quali ad esempio le misurazioni effettuate per valutare l'esposizione professionale al rumore in ambiente di lavoro. Il punteggio che viene attribuito per ciascun anno è di 2.0 punti se vengono dichiarate attività di questo tipo, indipendentemente dal loro numero.	2.0 punti per ciascun anno

2. Descrizione delle categorie di attività

Di seguito è riportata la descrizione delle categorie di attività nel campo dell'acustica ambientale indicate nella Tabella di cui al punto 1.

Ai fini dell'attribuzione delle attività svolte ad una delle suddette categorie, dovrà essere verificata la rispondenza delle attività dichiarate alle caratteristiche della categoria di riferimento. Ogni attività dichiarata può essere attribuita ad una sola delle categorie specificate in Tabella.

A) MISURE

Le misure per cui viene redatta un'unica relazione conclusiva devono essere dichiarate come un'unica attività di misura e non possono essere separate in più dichiarazioni di attività di misura. Esse costituiscono, pertanto un «blocco» unico, oggetto di una singola dichiarazione e valutazione. Nella dichiarazione dell'attività andrà obbligatoriamente indicata la categoria, tra quelle di seguito riportate, alla quale si ritiene appartenga l'attività svolta:

- **Misure in ambiente abitativo**
- **Misure in ambiente esterno**
- **Di requisiti acustici passivi di edifici o loro componenti**
- **Misure di emissioni acustiche di macchine o apparecchiature.**

Un'attività di misura è ritenuta svolta ed è qualificabile come tale solo se esiste la corrispondente relazione. Tuttavia, chi dichiara un'attività di misura, non dovrà necessariamente indicare, tra le attività elencate, anche la relativa relazione. È infatti possibile che un operatore partecipi solo all'attività di misura e che non rediga e firmi la corrispondente relazione: in tal caso si limiterà a dichiarare solo l'attività di misura. Chi, oltre a partecipare alle misure, rediga anche la corrispondente relazione, potrà di-

chiarare, oltre all'attività di misura, anche l'attività «Relazione tecnica su misure fonometriche». In tal caso dovrà aggiungerla, indicandola separatamente, come ulteriore voce dell'elenco delle attività svolte.

B) RELAZIONI TECNICHE

Le attività incluse in questo gruppo di categorie comprendono la redazione di relazioni tecniche che richiedono la trattazione di aspetti relativi alla metrologia, alla legislazione e alla normativa tecnica.

Nel gruppo di categorie di attività classificate come relazioni sono comprese le seguenti:

- **Relazioni su misure fonometriche**
- **Relazioni di collaudo su progetti di bonifica**
- **Pareri su relazioni tecniche.**

Aspetto caratterizzante le relazioni appartenenti alla categoria «Relazioni sulle misure fonometriche» è la valutazione che i livelli sonori misurati rispettino o meno i limiti fissati dalla normativa vigente.

Le relazioni appartenenti alla categoria «Relazioni su progetti di bonifica acustica» presuppongono l'esistenza di un progetto di bonifica acustica al quale la dichiarazione dell'attività appartiene a questa categoria deve esplicitamente fare riferimento. Le relazioni di questo tipo sono redatte per esprimere pareri e valutazioni in sede di collaudo del progetto di bonifica acustica.

Le relazioni appartenenti alla categoria «Pareri su relazioni tecniche» sono costituite da relazioni contenenti disamine e valutazioni di elaborati a carattere tecnico, di argomento acustico, non rientranti nelle precedenti due categorie. Trattasi, in particolare, di elaborati riguardanti piani di risanamento aziendali, pro-

poste di classificazione acustica del territorio, previsioni di impatto acustico, studi di impatto ambientale, etc.

C) REQUISITI ACUSTICI DELLE SORGENTI SONORE NEI LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO EX D.P.C.M. 215/99

A questo gruppo di categorie appartengono le attività connesse alla verifica dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante o nei pubblici esercizi, secondo le modalità prescritte agli articoli 4, 5 e 6 del d.p.c.m. 215/99.

Il gruppo di categorie di attività comprende le seguenti quattro:

- *Attività previste all'articolo 4 del d.p.c.m. 215/99*
- *Attività previste all'articolo 4 e 5 del d.p.c.m. 215/99*
- *Attività previste all'articolo 4, 5 e 6 del d.p.c.m. 215/99 (escluso il collaudo)*
- *Attività previste all'articolo 4, 5 e 6 del d.p.c.m. 215/99 (compreso il collaudo)*

L'attività svolta deve essere dichiarata appartenente:

- alla prima delle quattro categorie sopra elencate se è consistita solo in quanto previsto all'articolo 4 del d.p.c.m. 215/99 (verifica che l'impianto acustico possa determinare il superamento dei limiti di cui all'articolo 2 del d.p.c.m. 215/99 e relative rilevazioni fonometriche e relazione);
- alla seconda categoria se è consistita anche in quanto previsto all'articolo 5 del d.p.c.m. 215/99 (esecuzione di rilievi fonometrici nelle condizioni di esercizio più ricorrenti del locale, rilevazione del tipo di emissione, impostazione e regolazioni tecniche dell'impianto);
- alla terza categoria se è consistita, inoltre, in quanto previsto, escluso il collaudo, all'articolo 6 del d.p.c.m. 215/99 (progettazione di interventi di bonifica per il rientro nei limiti di cui all'articolo 2 del d.p.c.m. 215/99);
- alla quarta categoria se comprende anche il collaudo (con relativa relazione tecnica) di cui all'articolo 6, comma 2, del d.p.c.m. 215/99.

D) CONSULENZE IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI

Consistono nell'attività di consulenza tecnica di ufficio o consulenza di parte in cause civili o penali (artt. 844 c.c. - 659 c.p.) riferite ad un singolo procedimento giudiziario. Elemento essenziale è la sussistenza di un procedimento giudiziario nell'ambito del quale sono prodotte relazioni tecniche sui livelli di rumore rilevati e sulla conformità degli stessi con le norme di legge. L'attività da dichiarare e che è soggetta a valutazione è costituita dal singolo incarico. Tale attività richiede che siano state effettuate rilevazioni fonometriche, siano stati valutati i livelli di rumore misurati, siano stati eventualmente ipotizzati interventi di bonifica e sia stato attuato il confronto con le metodologie e con le soluzioni avanzate da altri tecnici coinvolti nel procedimento.

E) BONIFICA ACUSTICA

Le attività di questo gruppo di categorie consistono nella progettazione di interventi la cui finalità è la riduzione delle emissioni/immissioni sonore. Elemento caratterizzante di queste attività è la produzione di uno specifico elaborato progettuale in cui sia indicata l'entità della riduzione dei livelli di emissione e/o immissione che devono essere conseguiti e la tipologia ed il dimensionamento degli interventi che a tal fine sono previsti. Può dichiarare questa attività chi abbia prodotto l'elaborato progettuale. A questo gruppo di categorie appartengono le seguenti categorie di attività:

- *Bonifica acustica di edifici (modifica requisiti acustici passivi)*
- *Bonifica acustica di infrastrutture stradali e ferroviarie*
- *Bonifica acustica di attività industriali ed artigianali.*

Alla categoria «Bonifica acustica di edifici (modifica requisiti acustici passivi)» appartengono i progetti che siano relativi al fonoisolamento ed insonorizzazione degli edifici e degli impianti tecnologici connessi.

Alla categoria «Bonifica acustica di infrastrutture stradali e ferroviarie» appartengono i progetti di contenimento ed abbattimento delle emissioni sonore delle infrastrutture stradali e ferroviarie.

Alla categoria «Bonifica acustica di attività industriali ed artigianali» appartengono i progetti di contenimento ed abbattimen-

to delle emissioni sonore delle sorgenti relative ad attività industriali ed artigianali.

F) ATTIVITÀ PER LA VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

A questa categoria appartiene l'attività che comprende le varie fasi di analisi e valutazione previsionale di clima acustico. Per valutazione previsionale del clima acustico di un'area del territorio si intendono la stima, la previsione e la valutazione dei livelli di rumore, in relazione alle sorgenti sonore esistenti e previste, cui saranno soggetti i recettori presenti in insediamenti residenziali, scuole, ospedali, case di cura e di riposo, parchi urbani, la cui collocazione è prevista nell'area oggetto di studio. Questa attività è caratterizzata dalla produzione di uno specifico elaborato tecnico nel quale, in corrispondenza dei recettori di cui è prevista la collocazione nell'area di studio, vengono misurati o stimati i livelli di rumore a cui i recettori stessi saranno soggetti; viene valutata la compatibilità del nuovo insediamento con i livelli di rumore in riferimento ai limiti della normativa; vengono date indicazioni e dimensionamenti di massima per eventuali interventi di mitigazione dei livelli di rumore, necessari per assicurarne la compatibilità con i recettori. L'attività comporta, inoltre, la stima del livello di rumore globale e l'individuazione dei contributi delle singole sorgenti, corredate dall'analisi della loro evoluzione temporale in posizioni ritenute significative.

G) COLLAUDO RELATIVO AD UNA PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO

A questa categoria appartiene l'attività consistente nel confronto tra i livelli di rumore previsti *post operam* nella previsione d'impatto acustico (determinati per via modellistica) e quelli riscontrati dopo la realizzazione dell'opera mediante opportune rilevazioni fonometriche. Elemento caratterizzante dell'attività attribuibile a questa categoria è l'esistenza di uno studio d'impatto acustico, relativo all'opera che viene «collaudata acusticamente», al quale, in sede di dichiarazione dell'attività, deve essere fatto esplicito riferimento. L'attività richiede che venga analizzata la previsione d'impatto acustico, che siano misurati e valutati, in rapporto anche ai limiti definiti dalla normativa, i livelli di rumore prodotti dal nuovo insediamento o infrastruttura oggetto della previsione d'impatto e che venga prodotto un elaborato specifico contenente le valutazioni e le conclusioni derivanti dal confronto, compresa l'indicazione dell'esigenza di eventuali ulteriori mitigazioni che emergano dalle verifiche fonometriche.

H) PREVISIONE D'IMPATTO ACUSTICO A RIDOTTA COMPLESSITÀ

A questo gruppo di categorie appartiene l'attività consistente nella produzione di uno specifico elaborato tecnico (studio d'impatto acustico) nel quale si stimino ed analizzino gli effetti, in termini di livelli di rumore cui la popolazione è esposta, dovuti alla realizzazione di un nuovo insediamento produttivo, di una nuova infrastruttura di trasporto o comunque di un'opera o intervento in grado di produrre impatto acustico. L'attività, quindi, si intende costituita dalle misure o stime delle emissioni sonore delle sorgenti, dall'analisi dei livelli di rumore esistenti *ante operam*, dalla stima dei livelli di rumore che saranno prodotti *post operam* e della conseguente variazione dei livelli di rumore rispetto a quelli esistenti, dal confronto con i limiti di legge, dalla eventuale progettazione di massima delle opere e dei sistemi di contenimento delle emissioni/immissioni sonore.

Sono comprese in questo gruppo tutte le categorie di attività non rientranti tra quelle elencate nella successiva categoria I) «Previsione di impatto acustico ad elevata complessità».

I) PREVISIONE D'IMPATTO ACUSTICO AD ELEVATA COMPLESSITÀ

A questo gruppo di categorie appartiene l'attività consistente nella produzione di uno specifico elaborato tecnico (studio d'impatto acustico) nel quale si stimino ed analizzino gli effetti, in termini di livelli di rumore cui la popolazione è esposta, dovuti alla realizzazione di un nuovo insediamento produttivo, di una nuova infrastruttura di trasporto o comunque di un'opera o intervento in grado di produrre impatto acustico. L'attività, quindi, si intende costituita dalle misure o stime delle emissioni sonore delle sorgenti, dall'analisi dei livelli di rumore esistenti *ante operam*, dalla stima dei livelli di rumore che saranno prodotti *post operam* e della conseguente variazione dei livelli di rumore rispetto a quelli esistenti, dal confronto con i limiti di legge, dalla eventuale progettazione di massima delle opere e dei sistemi di

contenimento delle emissioni/immissioni sonore. Il gruppo di categorie comprende:

- **Infrastrutture stradali di tipo A o B**
- **Infrastrutture ferroviarie**
- **Aeroporti**

J) CAMPAGNA DI MISURA

A questo gruppo di categorie appartengono le attività consistenti in misure fonometriche effettuate in aree urbane e riferite ad una molteplicità di siti, unitamente all'elaborazione, alla valutazione e alla rappresentazione dei risultati. L'attività consiste nell'esecuzione, da parte del tecnico, di rilievi, raccolta dei dati, elaborazione dei risultati e produzione di relazione tecnica. Il gruppo comprende le due seguenti categorie:

- **Campagne di misura in centri urbani con popolazione <= 20.000**
- **Campagne di misura in centri urbani con popolazione > 20.000**

Vengono valutate le campagne di misura svolte nell'ambito della definizione dei Piani Urbani del Traffico (P.U.T.) o, in genere, per determinare l'impatto acustico prodotto da infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie, aeroporti).

K) CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

A questo gruppo di categorie appartiene l'attività consistente nella redazione di un elaborato di classificazione acustica del territorio comunale nel quale, quindi, è individuata la suddivisione del territorio comunale in zone, secondo le classi di cui alla tabella A del d.p.c.m. 14 novembre 1997. Può dichiarare questa attività chi abbia effettuato rilevazioni fonometriche e relative elaborazioni ed abbia redatto e firmato l'elaborato. Tale attività comporta l'analisi del PRG e della regolamentazione urbanistica vigente, nonché la conoscenza e la capacità di applicazione dei criteri definiti dalla Regione per la classificazione acustica, al fine di produrre un elaborato di classificazione conforme con i criteri stessi. Il gruppo di categorie comprende le due seguenti:

- **Classificazione acustica di comuni con popolazione <= 20.000**
- **Classificazione acustica di comuni con popolazione > 20.000**

L) PIANO DI RISANAMENTO TERRITORIALE

A questo gruppo di categorie appartiene l'attività prevista all'art. 7 della l. 447/95, conseguente all'approvazione della classificazione acustica del territorio. Tale attività comprende l'analisi dei livelli di rumore rilevati, l'individuazione dei soggetti a cui competono gli interventi, l'indicazione delle priorità, la progettazione di massima degli interventi di bonifica, l'individuazione delle modalità e dei tempi necessari per attuare le opere previste, la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari. Elemento caratterizzante dell'attività è la produzione di un elaborato di piano. Il piano deve riguardare l'intero territorio comunale. Il gruppo di categorie comprende le due seguenti:

- **Piano di risanamento territoriale di comuni con popolazione <= 20.000**
- **Piano di risanamento territoriale di comuni con popolazione > 20.000**

M) PREDISPOSIZIONE ELABORATI DI MAPPATURA ACUSTICA O MAPPATURA ACUSTICA STRATEGICA (ex d.lgs. 194/2005, art. 3)

Le attività svolte comprendono l'esecuzione o la partecipazione diretta ad ognuna delle fasi di rilevazione, acquisizione, elaborazione, rappresentazione e descrizione, relazione tecnica e presentazione dei dati e delle informazioni indicate nell'allegato 4 al d.lgs. 19 agosto 2005 n. 194.

N) PREDISPOSIZIONE ELABORATI DEL PIANO D'AZIONE (ex d.lgs. 194/2005, art. 4)

Le attività svolte comprendono l'esecuzione o la partecipazione diretta ad ognuna delle fasi di rilevazione, acquisizione, elaborazione, rappresentazione e descrizione, relazione tecnica e presentazione dei dati e delle informazioni indicate nell'allegato 5 al d.lgs. 19 agosto 2005 n. 194, ed in particolare gli aspetti acustici riguardanti gli interventi di cui ai punti 2 e 3 di tale allegato.

O) ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SPECIALISTICA IN ACUSTICA AMBIENTALE

Può dichiarare questa attività chi abbia frequentato, ottenendo

il relativo attestato, corsi post-diploma, corsi di aggiornamento permanente, master, corsi di specializzazione, corsi di aggiornamento e/o formativi di vario genere che sono in tutto o in parte di acustica ambientale. L'attività viene valutata per blocchi di 8 ore e il numero minimo di ore di acustica ambientale all'interno del singolo corso che devono essere dichiarate affinché l'attività sia valutabile è di 40 ore. Il punteggio assegnato per la frequenza/partecipazione a tale corso è di 0,5 punti per ogni 8 ore di attività didattica riguardante l'acustica ambientale. Il punteggio massimo attribuibile per le attività di formazione è pari a 12 punti. Se le attività del singolo corso sono distribuiti su più anni il punteggio viene suddiviso in proporzione alla durata nell'anno. Il totale delle ore di attività didattica di acustica ambientale viene diviso per 8 e si approssima il risultato all'intero o al mezzo intero più vicino.

P) ATTIVITÀ NEL CAMPO DELL'ACUSTICA, NON DI ACUSTICA AMBIENTALE

Le attività svolte in campo acustico, non rientranti tra quelle di acustica ambientale, quali ad esempio le misurazioni previste dal d.lgs. 277/91, devono essere dichiarate come appartenenti a questa categoria ed hanno valenza integrativa ai fini della valutazione dell'attività svolta.

Indipendentemente dal numero di attività di questa categoria dichiarate nell'anno di riferimento, si attribuisce un punteggio totale di 2,0, assegnato all'anno di riferimento e non alla singola attività.